



Indagine conoscitiva relativa all'ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam)

Rapporto esplicativo

28 marzo 2013

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Obiettivo ed elementi principali della normativa	3
2.1	Principio	3
2.2	Definizioni.....	3
3	Commento alle singole disposizioni	4
3.1	Requisiti per i tassametri	4
3.2	Procedura per l'immissione sul mercato	4
3.3	Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.....	4
3.4	Installazione, messa in servizio e utilizzazione	4
3.5	Errori massimi tollerati	5
3.6	Disposizioni transitorie.....	5
3.7	Allegato 1: requisiti specifici dei tassametri.....	6
3.8	Allegato 2: misure per il mantenimento della stabilità di misurazione.....	6
4	Ripercussioni	6
4.1	Tutela dei consumatori	6
4.2	Soltanto tassametri controllati.....	6
4.3	Direttive attuabili per i responsabili dei Comuni	6
4.4	Impedire truffe	6
4.5	Numero sufficiente di apparecchi sul mercato	6
4.6	Uso di apparecchi vecchi consentito ancora per 12 anni	7

1 Situazione iniziale

Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175-200 milioni di franchi.

A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente.

2 Obiettivo ed elementi principali della normativa

L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori.

A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali:

- *i requisiti per i tassametri;*
- *le procedure per l'immissione sul mercato;*
- *le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.*

Nell'UE i tassametri sono disciplinati dalla direttiva relativa agli strumenti di misura¹ (MID). I requisiti riguardanti tali apparecchi e le procedure per l'immissione sul mercato sono definiti in modo chiaro e adeguato. Se intende introdurre regole per l'immissione sul mercato, la Svizzera è tenuta, in virtù degli accordi bilaterali, a recepire quelle dell'UE.

La direttiva dell'UE non si pronuncia in merito ad altri dispositivi tecnici necessari per determinare il prezzo della corsa, quali in particolare i generatori di segnali per ottenere le informazioni sulla distanza percorsa. In questo ambito la Svizzera è libera di definire i propri requisiti.

La Svizzera non è vincolata dal diritto europeo neppure nella *definizione delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione* (p.es. l'obbligo di verifiche a scadenze regolari), come disciplinate nell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)².

Nella nuova ordinanza s'intende sfruttare questo margine di manovra. In deroga alle procedure di altri Paesi, la Svizzera intende rinunciare a una verifica successiva a scadenze regolari, evitando così, per quanto possibile, oneri amministrativi inutili. Dopo ampi accertamenti, il METAS è giunto alla conclusione che, vista la tecnologia impiegata, è sufficiente applicare ai tassametri odierni una procedura semplificata.

A tal fine l'OStrM prevede la *procedura di controllo da parte dell'utilizzatore* (all. 7 n. 5 OStrM). Applicando tale procedura, la responsabilità per il funzionamento corretto e il rispetto degli errori massimi tollerati dell'intero sistema spetta al detentore del taxi.

2.1 Principio

Obbligo di misurazione

L'ordinanza non prevede l'obbligo di usare un tassametro. Anche se molti interpellati hanno auspicato tale obbligo, il DFGP non ha la competenza di prescriverlo.

Spetta infatti ai Cantoni o ai Comuni dichiarare obbligatorio l'uso dei tassametri.

2.2 Definizioni

Organo competente per l'esecuzione

Secondo l'articolo 11 dell'ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)³, l'organo competente per l'esecuzione dell'ordinanza sui tassametri è il METAS. Quest'ultimo metterà a disposizione la necessaria infrastruttura e chiederà la collaborazione delle autorità

¹ Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 mar. 2004 relativa agli strumenti di misura.

² RS 941.210

³ RS 941.206

locali di sorveglianza dei taxi per controllare, d'intesa con quest'ultime, a scadenze irregolari il rispetto delle prescrizioni.

In molti Comuni tale compito sarà svolto dalla polizia comunale.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Requisiti per i tassametri

Art. 4 e allegato 1

I requisiti per i tassametri sono ripresi dalla direttiva dell'UE relativa agli strumenti di misura (MID). Sono costituiti dai requisiti di fondo (all. 1 OStrM) e da quelli relativi allo strumento di misurazione specifico (all. 1 del progetto di ordinanza).

3.2 Procedura per l'immissione sul mercato

Art. 5

Le possibili procedure per l'immissione sul mercato sono anch'esse riprese dalla MID.

3.3 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Art. 6 e allegato 2

Dato che è completamente digitale, un tassametro non può alterarsi da sé.

Le modifiche delle installazioni periferiche, come ad esempio il cambio dei pneumatici, le manipolazioni della generazione degli impulsi o interventi nel sistema elettronico del veicolo, possono intaccare la precisione dell'intero sistema. Dato che conosce il proprio veicolo, il detentore è a conoscenza di siffatte modifiche.

Il detentore adempie pertanto perfettamente i presupposti per assumersi, conformemente all'allegato 7 numero 5 OStrM, la responsabilità per il rispetto degli errori massimi tollerati. La *procedura di controllo da parte dell'utilizzatore* prevede quanto segue:

«Controllo periodico, secondo procedure definite, del funzionamento e della stabilità di misurazione di uno strumento di misurazione, eseguito dall'utilizzatore medesimo, e registrazione dei risultati, in particolare per la sorveglianza da parte dell'organo competente.»

Questa soluzione crea il minor onere amministrativo ed è ragionevolmente esigibile dal detentore del taxi, poiché quest'ultimo può effettuare i controlli in modo semplice e con uno sforzo minimo. Nel caso in cui non si sentisse in grado di effettuare i controlli, il detentore ha la possibilità di delegarli a un'autofficina di fiducia.

Il ramo dei taxi può tenere un elenco di autofficine affidabili che dispongono delle competenze e dell'infrastruttura necessarie per l'installazione, la programmazione e la regolazione dei tassametri.

Si rinuncia pertanto a fissare delle tariffe per le prestazioni dei garagisti in relazione ai tassametri.

3.4 Installazione, messa in servizio e utilizzazione

Art. 7

Per installare un tassametro non è necessaria una concessione specifica. La programmazione del tassametro presuppone un'infrastruttura tecnica, il che restringe di per sé la cerchia dei servizi competenti.

Art. 7 cpv. 1

La responsabilità globale per l'utilizzazione corretta del tassametro – anche in caso di delega dei controlli – spetta al detentore del veicolo, che è tenuto a mettere a verbale (o far mettere a verbale) le proprie operazioni e a tenere a disposizione il verbale nel veicolo (all. 2 n. 4).

Art. 7 cpv. 2

Per la protezione si possono di regola impiegare piombi di plastica o di piombo del fabbricante. Il fabbricante indica il luogo in cui apporre i piombi.

Art. 7 cpv. 3

Nel caso dei generatori di impulsi tradizionali, normalmente installati sul cambio, il numero degli impulsi non può di regola essere modificato. In caso contrario il generatore di impulsi non può essere usato o deve essere protetto da manipolazione.

Art. 7 cpv. 4

Se le informazioni sul percorso vengono ricavate da una fonte alternativa, occorre garantire che non possano essere modificate al di fuori del tassametro.

Senza apparecchi o installazioni specifici non è possibile modificare a breve termine la programmazione di un tassametro o il sistema elettronico del veicolo. Vietando il trasporto di simili apparecchi o installazioni, si garantisce pertanto che controlli spontanei permettano di scoprire eventuali violazioni dell'ordinanza.

Il DFGP stabilisce il programma annuale per la sorveglianza del mercato da parte del METAS. È probabile che le priorità del programma prevedano controlli successivi in merito al rispetto degli articoli 5, 6 e 7.

3.5 Errori massimi tollerati

Art. 8

Gli errori massimi tollerati per il sistema globale non sono troppo severi, tuttavia sono fissati in modo tale da rispettare le esigenze dei consumatori. L'errore massimo tollerato per la distanza percorsa, pari al ± 2 per cento, agevola la gestione da parte degli utilizzatori e tiene debitamente conto del consumo dei pneumatici.

I medesimi errori massimi tollerati sono ad esempio applicati in Germania. Nella raccomandazione R 21, anche l'OIML⁴ prevede per la verifica successiva un errore massimo tollerato del ± 2 % della distanza percorsa (art. 8 lett. a).

3.6 Disposizioni transitorie

Art. 9

I termini di transizione sono fissati in modo tale che gli apparecchi già acquistati possano ancora essere installati e usati durante un periodo ragionevole e non si debbano sostituire apparecchi impeccabili che funzionano bene. L'unica condizione è che soddisfino i requisiti relativi alla precisione della misurazione.

Affinché esplicino velocemente il loro effetto a favore dei consumatori, le misure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 6), le prescrizioni per l'installazione e per l'uso (art. 7) e gli errori massimi tollerati (art. 8) si applicano a tutti i tassametri immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Si distinguerà pertanto tra apparecchi «vecchi» e apparecchi «MID».

Art. 9 cpv. 1

Poiché in altri Paesi le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono in vigore da tempo, in Svizzera vengono impiegati tassametri che soddisfano già i requisiti dell'ordinanza. Questi tassametri sono trattati come gli apparecchi che saranno in futuro immessi sul mercato conformemente alla presente ordinanza.

Art. 9 cpv. 2

Gli apparecchi non immessi sul mercato conformemente all'articolo 5 possono ancora essere installati per due anni e utilizzati al massimo per dieci anni (a partire dall'inizio dell'anno di entrata in vigore dell'ordinanza), a condizione che siano sufficientemente precisi.

⁴ Organisation Internationale de Métrologie Légale

Art. 9 cpv. 3

I tassametri che non sono in grado di rispettare gli errori massimi tollerati devono essere sostituiti quanto prima e al più tardi entro due anni. È presumibile che i tassametri di questo tipo siano pochi.

Agli utilizzatori di un siffatto tassametro occorre concedere un tempo ragionevole per sostituirlo. Fino alla sostituzione, l'utilizzatore deve fare il possibile per non superare gli errori massimi tollerati. Rischia soltanto che il suo apparecchio debba essere nuovamente regolato dopo ogni controllo.

3.7 Allegato 1: requisiti specifici dei tassametri

Cfr. capitolo **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..**

3.8 Allegato 2: misure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Allegato 2 numero 1

Il controllo può essere effettuato dal detentore stesso oppure da una persona o un'autofficina di fiducia (specialista) che disponga delle necessarie conoscenze.

Allegato 2 numero 2

I tassametri dispongono di una modalità di funzionamento particolare che indica soltanto la distanza percorsa. La persona che svolge il controllo deve essere in grado di attivare e usare tale modalità.

Il cronometraggio non deve essere controllato.

4 Ripercussioni

4.1 Tutela dei consumatori

L'effetto auspicato sarà garantito a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza, in quanto da quel momento tutti i tassametri saranno soggetti alle misure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

4.2 Soltanto tassametri controllati

Il secondo obiettivo principale, ossia che vengano utilizzati soltanto tassametri controllati secondo gli standard internazionali, sarà raggiunto una volta scaduto il termine di transizione.

4.3 Direttive attuabili per i responsabili dei Comuni

L'ordinanza soddisfa le richieste dei Comuni di poter disporre di direttive uniformi in merito alla precisione e alle prescrizioni tecniche per l'installazione e l'uso dei tassametri.

4.4 Impedire truffe

L'ordinanza combatte in modo efficace le possibili truffe direttamente connesse al tassametro (in particolare manipolazioni illecite). Sono tuttavia imprescindibili controlli spontanei da parte delle autorità.

4.5 Numero sufficiente di apparecchi sul mercato

Tutti i produttori rinomati di tassametri rappresentati in Svizzera offrono già almeno un modello conforme ai requisiti MID. La concorrenza è pertanto sufficiente e non occorre temere un rincaro significativo (alcune imprese di tassi utilizzano già tassametri conformi ai requisiti MID).

4.6 Uso di apparecchi vecchi consentito ancora per 12 anni ...

... a condizione che soddisfino i requisiti di precisione.

Quando si sostituisce un veicolo, spesso si continua a utilizzare il vecchio tassametro. Lo stesso tassametro viene pertanto usato in due o tre generazioni di veicoli. I termini di transizione concessi garantiscono che gli apparecchi non debbano essere sostituiti troppo presto (cfr. n. 3.6).

Agli apparecchi che soddisfano già i requisiti non si applicano ovviamente tali termini.